



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

(Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano
Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo
T.se, Varisella)

CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE E IL CANILE "OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC" PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DI CANI RANDAGI

L'anno duemilaventiquattro,

TRA

l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, rappresentata dal Presidente Gianluca TOGLIATTI, domiciliato per la carica presso la sede di Ceres (TO), Frazione Fe', 2 (C.F. 92049610014), di seguito denominato anche Concedente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

E

Il Canile "OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC" con sede legale in SETTIMO TORINESE (TO) – Via Moglia n. 115 rappresentato dal Sig. PERAZZOLO Daniele nato a Torino il 31/01/1991, residente in Settimo Torinese (TO) – Via Settembrini n. 4 di seguito denominato anche Concessionario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il servizio ha per oggetto la cattura e custodia di cani randagi sul territorio dei seguenti Comuni:

- Ala di Stura (circa 463 abitanti)
- Balme (circa n. 105 abitanti);
- Cafasse (circa n. 3354 abitanti);
- Cantoira (circa n. 622 abitanti);
- Coassolo Torinese (circa n. 1453 abitanti);
- Chialamberto (circa n. 342 abitanti);
- Fiano (circa n. 2637 abitanti);

- Lanzo Torinese (circa n. 4963 abitanti);
- Monastero di Lanzo (circa n. 333 abitanti);
- Vallo Torinese (circa n.782 abitanti);
- Varisella (circa n.823 abitanti).

Il servizio, che potrà essere attivato esclusivamente dagli Amministratori/Polizie Locali/dipendenti dei Comuni suindicati, dei Servizi Veterinari delle A.S.L. territorialmente competenti, nonché dalla Forza Pubblica (C.C., P.S., ...), dovrà essere garantito con reperibilità costante 0-24, per tutti i giorni dell'anno, ed essere assolto con tempestività e comunque entro il termine massimo di due ore dalla richiesta di intervento.

A tal fine il Concessionario, prima della stipula della convenzione, dovrà comunicare all'Unione Montana di Comuni:

- un numero di telefono fisso, un cellulare, un numero di fax e indirizzo P.E.C.;
- gli orari di apertura settimanale al pubblico della struttura.

ART. 2

Il personale impiegato per il servizio di cattura dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni previste dalla vigente normativa e rispettare scrupolosamente i protocolli operativi di sicurezza per la cattura stabiliti dalla Regione Piemonte o dall'A.S.L. territorialmente competente, così come le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'incarico dovrà essere espletato attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati e con l'impiego di attrezzature che non comportino sofferenze agli animali e che prevengano eventuali rischi per la salute pubblica.

I cani catturati dovranno essere tempestivamente trasferiti presso la struttura, mantenuti in box singolo del reparto isolamento e adeguatamente nutriti e curati per un periodo di osservazione sanitaria non inferiore a 10 giorni, a disposizione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente.

Se il cane catturato risulta essere di proprietà, il personale addetto della struttura dovrà tempestivamente contattare il relativo proprietario e concordare la relativa riconsegna.

Trascorso tale periodo, gli animali risultati non identificati e non rivendicati dai proprietari, dopo aver eseguito la microchippatura e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento dovranno essere trasferiti nei box collettivi come previsto dalla Legge vigente. In quest'ultimo caso, il Concessionario dovrà tempestivamente comunicare in forma scritta all'Unione Montana di Comuni e al Comune ove è avvenuta la cattura, la mancata riconsegna dell'animale al relativo proprietario.

Dovranno essere osservate le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi, osservando le norme di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei box del canile e disponendo che gli animali catturati abbiano costantemente a disposizione acqua e alimenti, anche secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente.

Il gattile per il ricovero dei gatti feriti dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla legge regionale n.34 del 26/07/1993 e del relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n.4359 dell'11 novembre 1993.

Le disposizioni in materia di cattura, trasporto e mantenimento presso la struttura sono estese anche agli animali d'affezione domestici di altre specie i quali, nel caso non sia stato possibile risalire al proprietario, potranno essere immediatamente ceduti a coloro che ne faranno richiesta.

In caso di affido, il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Unione Montana di Comuni i dati identificativi dell'animale e del nuovo proprietario.

Il Concessionario si impegna a collaborare con associazione/i per la protezione animali, per la gestione e il controllo degli affidi.

All'atto della cattura il personale della struttura intervenuto dovrà compilare un "*Verbale di prelevamento animale*" (ALLEGATO A alla presente convenzione); in occasione della restituzione al proprietario, l'affidatario dovrà compilare un modulo secondo lo schema che si allega, il quale potrà essere oggetto di aggiornamento. (ALLEGATO B alla presente convenzione). Entrambi i verbali dovranno essere inviati, entro le successive 48 ore dalla rispettiva compilazione, sia all'Unione Montana (e-mail unionemontana.vlcc.to@legalmail.it), sia al Comune ove è stata effettuata la cattura/prelevamento (tramite PEC).

Incaricati dell'Unione Montana di Comuni o dei singoli Comuni aderenti al servizio potranno in ogni momento effettuare un sopralluogo presso il canile per verificare la tenuta dei registri, la presenza degli animali, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui si trovano ecc., senza che l'affidatario medesimo possa farne opposizione.

Ai sensi dell'art. 189 comma 9 bis dl D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" che recita: "*L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 ad euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 ad euro 328*". Il recupero di animali selvatici feriti spetta alla Città Metropolitana, ma il recupero di cani e gatti feriti dovrà essere effettuato a cura del Concessionario su segnalazione del Comune in cui è avvenuto il sinistro e dovranno essere curati in collaborazione con le Associazioni di Volontariato individuate.

ART. 3

Il Concessionario dovrà predisporre e mantenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico a pagine numerate, vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, sul quale annotare data e luogo della cattura, il codice identificativo degli animali catturati - se rilevato al momento della cattura - oppure quello che verrà apposto dal Medico Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente, gli altri eventuali interventi veterinari effettuati, la data di restituzione o affidamento, le generalità del destinatario.

Oltre al predetto registro il Concessionario dovrà provvedere al tempestivo aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale informatizzata (ARVET), personalmente o tramite il Servizio Veterinario dell'ASL competente.

In caso di morte dell'animale dovrà essere richiesto l'intervento del predetto Servizio Veterinario che, dopo gli accertamenti del caso, rilascerà il nulla osta per il trasporto della carcassa presso idonea struttura abilitata allo smaltimento delle spoglie.

La data del decesso sarà annotata sul predetto registro e comunicata all'Anagrafe Canina Regionale Informatizzata (ARVET).

ART. 4

I servizi sopra indicati dovranno essere svolti dal Concessionario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e strutture.

Sono a suo carico, inoltre, tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio di cattura, trasporto e custodia degli animali, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e/o danni arrecati a terzi ed esonerando l'Unione Montana di Comuni e i Comuni interessati da ogni responsabilità.

E' vietato all'affidatario di cedere o subappaltare il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 5

Al termine di ogni anno solare il Concessionario dovrà presentare all'Unione Montana di Comuni una relazione inerente l'attività svolta nei singoli Comuni.

A richiesta dei competenti uffici dell'Unione Montana di Comuni ed in qualsiasi momento dovranno essere forniti da parte della struttura i dati statistici relativi all'andamento del servizio e ogni ulteriore informazione relativa agli animali catturati.

Per lo svolgimento del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani, l'Unione Montana di Comuni corrisponderà al Concessionario un importo annuo forfettario (comprensivo del recupero/mantenimento di tutti gli animali catturati/prelevati), da calcolarsi sulla base della somma della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, in tutti i Comuni aderenti, a cui andrà sommato il costo degli interventi di orchectomia per cani maschi e ovalecto/ovarioisterectomia per cani femmine eseguiti nel periodo.

Il pagamento delle somme dovute avverrà con cadenza **semestrale, previa fatturazione elettronica all'Unione Montana di Comuni**, alla quale andrà allegata precisa rendicontazione relativa alle catture effettuate e ai cani e/o animali d'affezione domestici ancora presenti nella struttura, in attesa di adozione.

E' a carico di ogni Comune aderente al servizio, il rimborso all'Unione Montana di Comuni, con cadenza semestrale:

- della somma di competenza relativa a garantire il servizio descritto nella presente convenzione, calcolata sulla base della popolazione ivi residente al 31 dicembre dell'anno precedente in tutti i Comuni aderenti, a cui andrà sommato il costo degli interventi di orchectomia per cani maschi e ovalecto/ovarioisterectomia per cani femmine eseguiti nel periodo.
- di quanto dovuto per l'assistenza zoiatrica d'urgenza (su cani vaganti e sugli animali domestici d'affezione di altre specie, feriti e sofferenti), che sarà assicurata da un veterinario libero professionista, esclusivamente nei confronti degli animali per i quali non sia stato possibile risalire al relativo proprietario

ART. 6

Il servizio sarà eseguito con i seguenti prezzi unitari:

1. Cifra onnicomprensiva riferita ad ogni cittadino residente - €/abitante 1,25;
2. Costo per orchectomia per cani maschi - €/cad 120,00;
3. Costo per ovalecto/ovarioisterectomia per cani femmine - €/cad 150,00;

L'importo annuale complessivamente dovuto per l'espletamento del servizio verrà calcolato moltiplicando la cifra indicata con il numero complessivo dei cittadini residenti dei Comuni aderenti a cui andrà sommato il costo degli interventi di orchectomia per cani maschi e ovalecto/ovarioisterectomia per cani femmine eseguiti nel periodo.

ART. 7

Nello svolgimento del servizio il concessionario:

- dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli vengano impartite dall'Unione Montana di Comuni e dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente (che espletterà la vigilanza su di esso ed assicurerà lo svolgimento delle funzioni sanitarie);
- si impegna a garantire l'assistenza zoiatrica urgente (cani vaganti, feriti, sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici) avvalendosi dell'opera di un veterinario Libero professionista, come previsto dalla circolare n.167/99. La ditta convenzionata è deputata anche al soccorso degli animali da affezione incidentati (cani e gatti), in questi casi l'intervento sarà da considerarsi prioritario e dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Le spese relative sono integralmente a carico del proprietario; qualora questi non fosse identificato, verranno addebitate all'Unione Montana di Comuni. In quest'ultimo caso, entro giorni sessanta l'affidatario dovrà trasmettere

all'Ente dettagliata relazione descrittiva dell'intervento, allegandovi la parcella del medico veterinario.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri per il ritiro degli animali ancora presenti, per qualsiasi motivo, nella struttura oggetto del precedente affidamento al 31/12/2023.

Il loro mantenimento dovrà considerarsi compreso nel canone annuale relativo al periodo 01/01/2024 – 31/12/2025 ripetibile per un ulteriore biennio.

Per lo svolgimento del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani e il recupero/mantenimento di animali domestici d'affezione di altre specie feriti, rinvenuti o prelevati sul territorio comunale, compresi quelli sottoposti a sequestro penale/provvedimento di allontanamento da parte delle Autorità competenti, nonché quelli derivanti da sfratti esecutivi, quando risultano abbandonati, l'Unione Montana di Comuni corrisponderà alla ditta affidataria un canone annuale (comprensivo del recupero/mantenimento di tutti gli animali catturati/prelevati, stabilito secondo quanto indicato al precedente articolo 6).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il Concessionario dovrà attenersi alle norme di leggi e regolamenti nonché a quelle stabilite dalla convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali. **In caso di inadempimento di lieve entità degli obblighi stabiliti con la presente convenzione, l'Unione Montana di Comuni potrà, previa contestazione degli addebiti, applicare una sanzione di € 100,00 che, in caso di recidiva, potrà essere riapplicata in misura doppia.**

ART. 8

Il servizio partirà dal 01/01/2024 fino al 31/12/2025 ripetibile per un ulteriore biennio, revocabile in qualsiasi momento, senza eccezione alcuna in caso di inadempienze contrattuali, maltrattamento degli animali o per altre ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di 30 giorni.

Alla scadenza della convenzione o in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, del rapporto in essere con l'affidatario, gli animali ancora presenti all'interno della struttura dovranno essere riconsegnati al/ai Comune/i aderente/i presso i quali sono stati prelevati, anche per il tramite del nuovo affidatario del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 9

Il titolare gestore dell'impianto privato è responsabile delle strutture in cui sono custoditi i cani. Dette strutture devono rispettare le norme previste dall'art. 6 del Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale sulla tutela e controllo degli animali da affezione. Il titolare gestore dell'impianto privato è tenuto a disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze del rispetto del benessere animale ed autorizzate dai competenti servizi veterinari.

ART. 10

L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e tutti i Comuni aderenti, vengono esonerati da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento, sollevando gli Enti stessi da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta di qualsiasi genere e proveniente da chiunque, in relazione a quanto oggetto e conseguenza della presente concessione.

ART. 11

La validità del presente contratto decorrerà dal 01/01/2024 e scadrà il 31 dicembre 2025 ripetibile per un ulteriore biennio. Qualora vengano concordate modifiche al presente contratto prima della scadenza, le stesse dovranno essere approvate da parte dell'organo competente di ogni

Ente. L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, si riserva la possibilità di revocare anticipatamente il contratto, in presenza di gravi e ripetute violazioni degli accordi stipulati e in esso contenuti, previa contestazione degli addebiti, senza che i titolari possano avanzare pretese e diritti.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 2 D.P.R. 131/86 con spese a carico del canile "OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC", come sono a carico del medesimo tutti gli oneri derivanti dalla stipula della presente.

ART. 12

E' vietato al concessionario sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione. Il subappalto senza consenso dà all'Ente il diritto di rescindere il contratto.

ART. 13

Il Concedente ha in ogni tempo facoltà di disporre ispezioni e sopralluoghi dell'impianto al fine di valutare il rispetto delle norme previste dall'art. 6 del regolamento recante criteri per l'attuazione della L.R. n. 34 del 26/7/1993 e s.m.i.. Qualora vengano rilevate violazioni o omissioni a quanto prescritto dal citato art. 6, il Concedente potrà concedere al Concessionario un termine entro il quale adottare le misure necessarie al rispetto del predetto regolamento. In difetto, scaduti i termini, il rapporto sarà dichiarato risolto per fatto e colpa del Concessionario.

Oltre che nel caso previsto dal precedente comma, il Concedente ha facoltà di risolvere il rapporto nei seguenti casi:

1. Uso dell'impianto per scopi diversi da quelli pattuiti con la presente convenzione.
2. Cessione della gestione o fornitura servizi non autorizzati.
3. Azione penale intentata contro il concessionario per fatti inerenti la gestione degli impianti.

In tutti questi casi il rapporto si riterrà risolto di diritto al 60° giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte del concessionario. Questi avrà diritto solo al pagamento delle somme maturate sino a quella data.

ART. 14

Fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto di concessione di cui all'art. precedente, varrà applicata una penale del 20% nel caso in cui, scaduti i termini, il Concessionario non abbia provveduto ad adottare le misure necessarie al rispetto dell'art. 6 della L. R. 34 del 26/07/1993 e s.m.i..

ART. 15

Il Concessionario "OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC" si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio in oggetto.

ART. 16

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, al disciplinare per l'affidamento del servizio, e al

“Protocollo operativo ASL TO4 – 2020” che contempla le diverse procedure da adottare in caso di anomalie frequentemente riscontrate a livello operativo.

Eventuali altre disposizioni che l'ASL di competenza impartirà dovranno essere recepite senza aggravio di costo per il Committente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

P. l'UNIONE MONTANA VLCC
Il Presidente
(Gianluca TOGLIATTI)

IL CANILE
(PERAZZOLO Daniele)

